CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA - MANTOVA – PAVIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 14 marzo 2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 – Natura 3
Articolo 2 - Sede e logo 3
Articolo 3 - Compiti e funzioni 3
Articolo 4 - Principi ispiratori dell'attività 4
Articolo 5 - Pari opportunità 4
Articolo 6 - Autonomia statutaria e regolamentare 4
TITOLO II - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 5
CAPO I - NORME GENERALI 5
Articolo 7 – Gli organi camerali 5
CAPO II - IL CONSIGLIO 5
Articolo 8 - Composizione e durata 5
Articolo 9 - Competenze e funzioni del Consiglio 6
Articolo 10 - Diritti e doveri dei consiglieri 7
Articolo 11 - Nomina, cessazione e decadenza dei Consiglieri 7
Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio camerale 8
Articolo 13 - Commissioni consiliari 9
Articolo 14 - Consulte territoriali 9
Articolo 15 - Regolamento di Consiglio 10
CAPO III – LA GIUNTA 10
Articolo 16 – Composizione e durata del mandato 10
Articolo 17 - Modalità di elezione della Giunta Camerale 10
Articolo 18 - Competenze e funzioni della Giunta 11
Articolo 19 - Funzionamento della Giunta camerale 12
Articolo 20 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta 13
Articolo 21 - Decadenza della Giunta○ 14
CAPO IV – IL PRESIDENTE 14
Articolo 22 – Competenze e funzioni 14
Articolo 23 - Cessazione e decadenza dalla carica di Presidente 15
Articolo 24 – I Vicepresidenti della Camera di commercio 15
Articolo 25 - Obbligo di astensione 16
CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 16

Articolo 26 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni 16
Articolo 27 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti 17
Articolo 28 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti 17
TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE 18
CAPO I - PRINCIPI GENERALI 18
Articolo 29 - Indirizzo politico - amministrativo e gestione 18
CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE 18
Articolo 30 – Nomina, competenze e funzioni 18
CAPO III - LA STRUTTURA 19
Articolo 31 – Dirigenti: competenze e funzioni 19
Articolo 32 - Assetto organizzativo 20
Articolo 33 - Personale 20
Articolo 34 - Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 20
CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE 21
Articolo 35 - Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio .. 21
Articolo 36 - Disposizioni sul patrimonio dell'Ente 21
TITOLO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA 22
CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE 22
Articolo 37 - Relazioni con il sistema camerale 22
Articolo 38 - Partecipazione a società, consorzi e altri organismi 22
Articolo 39 - Istituti di partecipazione 23
Articolo 40 - Osservatori 23
CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI 24
Articolo 41 - Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità 24
Articolo 42 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali 24
Articolo 43 – Organi e funzionamento delle Aziende Speciali 25
Articolo 44 - Collegio dei revisori delle Aziende Speciali 26
Articolo 45 - Mezzi finanziari delle aziende speciali 26
TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE 26
Articolo 46 - Revisione dello Statuto 26
Articolo 47 - Norme di rinvio 27

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Natura

1. La Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona - Mantova - Pavia (in breve “Camera di commercio C.M.P.”), di seguito denominata “Camera di commercio”, nasce dall'accorpamento delle Camere di commercio di Cremona, Mantova, Pavia per effetto del D.Lgs. n. 219/2016 e del D.M. 16 febbraio 2018 e, quale prosecuzione delle Camere accorpate, ne fa proprie le radici storiche, culturali ed economiche.
2. La Camera di commercio è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, assicura lo sviluppo del sistema imprenditoriale, curandone gli interessi generali. A tale scopo, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), svolge funzioni di supporto e di promozione delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.
3. La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.

Articolo 2 - Sede e logo

1. La Camera di commercio ha sede legale a Mantova. Sono inoltre sedi quelle di Cremona e Pavia. La Camera può, inoltre, dotarsi di uffici decentrati.
2. Il logo della Camera di commercio è allegato al presente Statuto (Allegato A).
3. Al logo istituzionale, in occasione di cerimonie e manifestazioni provinciali, potranno essere affiancati uno o più antichi emblemi che caratterizzano le sedi provinciali dell’Ente. Questi emblemi sono allegati al presente Statuto (Allegato B)
4. Per il trasferimento della sede legale sono richiesti i voti dei 4/5 dei componenti del Consiglio.

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1. La Camera di commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dall'art. 2 L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto. Fermo restando l'esercizio di tutte le funzioni elencate dalla citata legge, la Camera di commercio dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle p.m.i. ai mercati internazionali; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all’orientamento al lavoro e alle professioni, supporta le piccole e medie imprese promuovendo l’innovazione, il trasferimento tecnologico la digitalizzazione e la sostenibilità dei processi produttivi.
2. La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e può promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 C.C.
3. La Camera di commercio può formulare pareri e proposte all’Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali e alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Per la realizzazione di opere e interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di commercio, nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.

Articolo 4 - Principi ispiratori dell'attività

1. La Camera di commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità. In particolare, promuove la massima semplificazione delle proprie procedure e la digitalizzazione dei servizi offerti.
2. La Camera di commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di commercio nella sua azione per lo sviluppo del sistema delle imprese ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza e dell'autoregolazione del mercato, opera per la crescita dell'economia locale, ispirando la sua attività alla promozione dei valori dell'impresa, del lavoro, delle professioni e dei consumatori.
4. La Camera di commercio persegue il miglioramento dei propri servizi, adottando gli strumenti di valutazione della performance previsti dalla Legge.

Articolo 5 - Pari opportunità

1. La Camera di commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio si applicano le previsioni di cui all'art. 10, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156.
3. Nella composizione della Giunta è assicurata la presenza di almeno una unità di genere diverso dagli altri componenti. Le modalità per rendere effettivo tale criterio nella procedura di votazione e di elezione della Giunta sono individuate nel Regolamento di cui al successivo art. 18 del presente Statuto.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.
5. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali di aziende speciali, enti, società o organismi comunque denominati, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

Articolo 6 - Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi per le

parti non disciplinate dalla L. 580/93, le forme di partecipazione e le norme per assicurare condizioni di pari opportunità.

3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Con la medesima maggioranza, salvo i casi espressamente previsti che richiedano maggioranze qualificate superiori, sono approvate le sue modifiche.
4. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio e inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo Statuto è sottoposto a revisione in caso di incompatibilità con norme di legge ovvero può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. La Camera di commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente statuto, nelle materie di propria competenza.
7. I regolamenti sono adottati dal Consiglio, con eccezione dei casi di cui all'art. 18 del presente Statuto, e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.
8. Il regolamento interno della Giunta è deliberato dalla Giunta stessa con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

TITOLO II - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 7 – Gli organi camerali

1. Gli organi della Camera di commercio sono:
   a) Consiglio;
   b) Giunta;
   c) Presidente;
   d) Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli Organi della Camera di commercio svolgono le proprie sedute, oltre che nella sede legale, anche in ciascuna delle altre sedi garantendo il principio della rotazione o in altro luogo deputato, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Se previsto nell'avviso di convocazione, le sedute degli organi dell'Ente potranno tenersi anche in collegamento telematico, assicurando a tutti gli invitati la possibilità di una effettiva e paritaria partecipazione secondo le modalità definite nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Articolo 8 - Composizione e durata

1. Il Consiglio Camerale della Camera di commercio di Cremona - Mantova - Pavia è composto da un numero di membri determinato e ripartito tra i settori economici secondo la normativa vigente.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di commercio, determinato in base al numero di imprese e unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a ventidue (22) Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 della L. 580/1993 e ss.mm.ii.

3. Del Consiglio fanno parte inoltre tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio.
4. Esclusivamente in sede di prima costituzione, il Consiglio è composto da un numero di componenti pari a trenta (30), oltre ai tre (3) di cui al precedente comma.
5. I Consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
6. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio.
7. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
8. L'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri sono disciplinati dalla normativa vigente.
9. La composizione del Consiglio della Camera di commercio di Cremona – Mantova - Pavia secondo i relativi settori economici è riportata all'allegato C), parte integrante del presente statuto.
10. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
11. Nella composizione del Consiglio sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
12. Il Consiglio camerale dura in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'insediamento indicata nel decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.
13. I Consiglieri sono rieleggibili per altre due volte.

Articolo 9 - Competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di commercio ed esprime gli interessi generali della comunità economica di riferimento. I suoi componenti operano senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
2. Il Consiglio determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
3. In particolare il Consiglio:
   a) adotta, con voto dei 2/3 dei componenti, lo Statuto e le relative modifiche nonché, a maggioranza dei componenti, i regolamenti di propria competenza, incluso il regolamento per il proprio funzionamento;

b) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio;
e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
f) delibera sugli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio nonché di altri organismi e commissioni camerali secondo le disposizioni di legge;
g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
h) delibera, qualora ne ravvisi la necessità, la costituzione di commissioni consiliari temporanee o permanenti e territoriali ai sensi dei successivi articoli 13 e 14;
i) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta o al Presidente presentate ai sensi degli articoli 21 e 23.

4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali e alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.
5. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri perseguono gli interessi generali del sistema economico della circoscrizione, esercitano le loro funzioni in autonomia e senza vincolo di mandato.
2. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni.
3. Ciascun Consigliere - secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento di Consiglio finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali - ha diritto di:
   a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
   b) chiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale, intervenire nelle discussioni del Consiglio;
   c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della documentazione necessaria all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento di Consiglio e da quello sul diritto di accesso.
4. Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto sugli atti e fatti di cui sono a conoscenza.

Articolo 11 - Nomina, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese o loro raggruppamenti, delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché dei liberi professionisti, in conformità ai criteri e alle modalità contenute nella normativa vigente.

2. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'art. 13 della L. 580/1993 e ss.mm.ii., mentre le cause di inconferibilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.
3. I Consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
4. Il procedimento di sostituzione in caso di decesso, dimissioni o decadenza è regolato dall'art. 11 del D.M. 156/2011 e ss.mm.ii. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.
5. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. La Camera ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso di Consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
6. Le cause di decadenza dei Consiglieri e il relativo procedimento di sostituzione sono regolati dalla normativa vigente (art. 13, comma 3, della L. 580/1993). Inoltre i Consiglieri decadono nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
7. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'approvazione del preventivo economico annuale e del suo aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe di voto.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta, dalla legge o dallo Statuto, una maggioranza diversa.
5. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
7. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche a meno che il Presidente non disponga diversamente nei casi previsti dal regolamento di funzionamento.
8. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, Dirigenti o funzionari della Camera o delle Aziende Speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

9. Il Consiglio è convocato con le modalità previste dal relativo regolamento.
10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 13 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.
2. Le commissioni consiliari, prive di poteri deliberativi e decisionali, svolgono funzioni consultive e propositive e i pareri resi non hanno valore vincolante.
3. Le commissioni consiliari sono composte da non più di sei membri del Consiglio e possono essere integrate eccezionalmente da esperti esterni. Il Presidente delle commissioni, nominato dal Consiglio, è scelto tra i membri di Giunta.
4. Le commissioni, sentito il Segretario Generale possono avvalersi della collaborazione degli uffici competenti della Camera di commercio. In ogni caso un dirigente o un funzionario camerale svolge la funzione di segretario della commissione.
5. Le commissioni consiliari hanno di norma carattere temporaneo e devono concludere i lavori per cui sono state costituite entro i termini definiti nella delibera di costituzione. Al termine dei lavori il Presidente della commissione deve presentare una relazione scritta al Consiglio camerale.
6. Possono inoltre essere costituite commissioni consiliari permanenti incaricate di seguire materie o tematiche di carattere generale e continuativo. Alle commissioni consiliari permanenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Annualmente il Presidente della commissione presenta una relazione scritta al Consiglio camerale. Le Commissioni permanenti durano in carica per l'intero mandato del Consiglio e sono composte di soli Consiglieri camerali.
7. Il Consiglio può deliberare lo scioglimento anticipato delle Commissioni permanenti qualora ne ravvisi l'opportunità.
8. La partecipazione alle Commissioni consiliari è gratuita e non comporta alcun onere a carico della Camera di commercio.

Articolo 14 - Consulte territoriali

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di consulte territoriali, con lo scopo di ampliare la rappresentanza dei tre territori.
2. Le consulte territoriali sono tre, una per sede, formate dai consiglieri nominati in ogni provincia e da un numero di membri pari alle associazioni di categoria economica e sindacale ivi insediate aderenti a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni.
3. Il Consiglio affida alle consulte compiti meramente consultivi e di proposta, senza effetti vincolanti, su materie e iniziative di interesse dei rispettivi territori. Le Consulte supportano gli

organi della Camera nell'individuazione di priorità rispetto agli interventi economici di rilievo per l'area di competenza.

4. Le Consulte si riuniscono di norma presso la sede territoriale della Camera, sono presiedute da un consigliere indicato dal Consiglio, sono gratuite e restano in carica per la durata della consiliatura, salvo che il Consiglio ne determini, motivando, lo scioglimento anticipato. Ai lavori delle Consulte partecipa un dirigente o un funzionario camerale con funzione di segreteria. Delle riunioni è redatto un verbale. Annualmente la Consulta presenta una relazione delle attività svolte al Consiglio.

Articolo 15 - Regolamento di Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla legge e allo Statuto, dal regolamento interno.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
   a) la convocazione delle riunioni, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio, ivi comprese le votazioni e la verbalizzazione delle sedute;
   b) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
   c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari.
3. Il regolamento individua, altresì, le modalità e i criteri per attuare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nella Giunta, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

CAPO III – LA GIUNTA

Articolo 16 – Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal Presidente e da sette consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Almeno quattro componenti sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta nomina tra i suoi componenti due vice - presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente. I vice presidenti sono nominati in rappresentanza dei territori della circoscrizione.
3. Nella composizione della Giunta sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, con le modalità e i criteri individuati nel Regolamento di Consiglio e dalla legge (DM 156/2011).
4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 17 - Modalità di elezione della Giunta Camerale

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva - non prima di 15 giorni - a quella relativa alla nomina del Presidente.
2. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere due preferenze, pari a un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.

3. In caso di parità di voti tra candidati, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 2 tra i rappresentanti del settore.
5. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 16 comma 3, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza del principio di pari opportunità, procede a una nuova votazione.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

Articolo 18 - Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo dell'Ente; nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio con il programma di mandato, esercita le seguenti funzioni:
   a) al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali, elegge nel proprio seno il Vicepresidente vicario e il Vicepresidente;
   b) designa il Segretario Generale e ne delibera la revoca;
   c) nomina, su proposta del Segretario Generale e individuandolo tra i dirigenti dell'Ente, il Vice Segretario Generale Vicario;
   d) nomina il Conservatore del Registro delle Imprese;
   e) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e ne disciplina il funzionamento;
   f) nomina, designa e revoca i rappresentanti camerali negli organismi esterni, tenendo conto delle competenze presenti all'interno del Consiglio camerale e preferibilmente nel rispetto delle relative aree territoriali;
   g) adotta il regolamento sul proprio funzionamento nonché i regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
   h) predispone per l'approvazione del Consiglio: la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
   i) approva il budget direzionale annuale assegnando al Segretario Generale le relative risorse;
   j) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
   k) approva, su proposta del Segretario Generale: la dotazione organica del personale dell'Ente, il piano triennale dei fabbisogni di personale, il piano occupazionale annuale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi e individua le aree dirigenziali;
   l) verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
   m) definisce, nell'ambito delle attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi e i progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e la misurazione della performance, assegna gli obiettivi annuali al Segretario Generale e approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e la Relazione sulla Performance;

n) adotta, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
o) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni e altri organismi e sulle dismissioni societarie e nonché sulla costituzione di Osservatori e relative soppressioni;
p) delibera l'istituzione di aziende speciali e la relativa soppressione, ne approva lo statuto e la dotazione organica e ne nomina il consiglio di amministrazione avendo cura che almeno un componente sia di genere diverso dagli altri e che sia assicurata la rappresentanza dei tre territori della circoscrizione;
q) delibera in merito alla promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse generale;
r) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e altri istituti della programmazione negoziata e in generale in ordine all'adozione di forme di accordo con altre pubbliche amministrazioni, organismi associativi e sindacali, nonché con soggetti privati;
s) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
t) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, ivi compresa la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura e la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
u) può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti Locali e alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale;
v) delibera l'eventuale istituzione di sedi distaccate nella circoscrizione territoriale di competenza;
w) determina e stabilisce le tariffe dei servizi camerali.

2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di commercio previste dalla Legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni e dal presente Statuto che non siano riservate al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nella competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
3. La Giunta delibera, in casi di assoluta urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Articolo 19 - Funzionamento della Giunta camerale

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. Le riunioni della Giunta Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o un Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.

3. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente, con modalità disciplinate dal relativo regolamento.
4. La Giunta è convocata con le modalità previste dal relativo regolamento.
5. Su richiesta di almeno tre (3) membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso la Giunta si riunisce entro dieci giorni.
6. Le riunioni della Giunta sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
8. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
10. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
11. Il Segretario Generale svolge la funzione di Segretario della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo di segretario della Giunta è svolto dal Vice Segretario Generale Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal membro di Giunta più giovane.
12. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento, adottato dalla Giunta stessa secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 20 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. I membri della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri di Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione e hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Le dimissioni da membro di Giunta non implicano quelle da Consigliere. I membri di Giunta decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Consigliere.
4. I membri di Giunta decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Consigliere e nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo.
5. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione.
6. Le cessazioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza. In caso di parità, verrà immediatamente

effettuato apposito ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze.

7. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, la Giunta si intende decaduta e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero organo esecutivo.

Articolo 21 - Decadenza della Giunta○

1. La Giunta decade:
   a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
   b) in seguito alle dimissioni della metà più uno dei componenti;
   c) per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con le modalità di cui ai commi 3 e 4.
2. In caso di decadenza della Giunta per dimissioni di oltre la metà dei componenti, il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni.
3. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta, su proposta di almeno la metà più uno dei consiglieri, nei seguenti casi:
   a) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o abbia contravvenuto ai deliberati formali del Consiglio;
   b) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto.
4. In caso di decadenza della Giunta in seguito a mozione di sfiducia, nella stessa seduta il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno la elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

Articolo 22 – Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di commercio, ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in particolare:
   a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza;
   b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile;
   c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza da sottoporre al Consiglio e alla Giunta;

d) sottoscrive accordi di programma, convenzioni, atti costitutivi di società, consorzi, enti, associazioni, comitati di cui è parte la Camera di commercio;
e) sovrintende all'esecuzione delle delibere di Consiglio e di Giunta da parte del Segretario Generale e degli uffici camerali e svolge ogni attività di indirizzo e propulsiva utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
f) stipula i contratti individuali di lavoro del Segretario Generale e dei dirigenti;
g) agisce e resiste nelle competenti sedi a tutela dei diritti e interessi dell'Ente.

4. Il Presidente può assumere le funzioni di Presidente delle Aziende speciali e degli altri organismi promossi o partecipati dalla Camera di commercio.

Articolo 23 - Cessazione e decadenza dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Camera di commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione e hanno effetto dalla data di presentazione, ma non comportano la decadenza da consigliere.
3. Il Presidente decade:
   a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
   b) in caso di perdita dei requisiti di Consigliere ai sensi dell'art. 13 della L. 580/93 accertata da parte del Presidente della Giunta Regionale;
   c) per mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri, presentata al Consiglio, accettata e approvata con le modalità indicate nei commi successivi.
4. La mozione di sfiducia può essere presentata per violazioni di legge, dello Statuto o delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta nonché qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o della Giunta ovvero per comportamenti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio. La mozione di sfiducia deve essere accettata nella medesima seduta in cui è presentata con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
5. Qualora la mozione di sfiducia venga accettata, il Presidente entro quaranta giorni convoca nuovamente il Consiglio camerale in apposita seduta per la discussione e la approvazione della mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è approvata con votazione a scrutinio segreto e col voto dei due terzi dei componenti. Nella stessa seduta vengono individuati i tempi e le modalità per l'avvio delle procedure per l'elezione del Presidente, secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 24 – I Vicepresidenti della Camera di commercio

1. Nella prima seduta successiva all'elezione della Giunta, la stessa nomina due Vicepresidenti, di cui uno con la qualifica di Vicepresidente vicario.
2. Per la nomina del Vicepresidente vicario e del Vicepresidente, si procede con due distinte votazioni. In ogni votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

3. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente vicario, è sostituito dall'altro Vicepresidente.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza, esercitandone tutte le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, fino all'elezione del nuovo Presidente, da attivare entro 90 giorni dalla data in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Il Presidente eletto resta in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

Articolo 25 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario o dal componente dell'organo collegiale più giovane presente.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 26 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla normativa vigente ed è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle finanze, il cui componente effettivo assume le funzioni di Presidente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Presidente della Giunta regionale. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei Collegi si proceda a sostituzione di uno o più componenti, la durata dell'incarico del/i nuovo/i revisore/i è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
4. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il revisore supplente.
5. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
6. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

7. Ove venga meno, per dimissioni, l'intero Collegio, esso resta comunque in carica come dimissionario fino alla sostituzione.
8. In ogni caso, nella composizione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere rispettato il principio delle pari opportunità.

Articolo 27 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio è convocato dal suo Presidente per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.
2. Le convocazioni avvengono mediante avviso, inoltrato per posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione.
3. Le riunioni del Collegio si svolgono di norma in presenza; è tuttavia consentito che si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività i Revisori dei Conti hanno diritto di accesso, con il vincolo della riservatezza, ai documenti e agli atti della Camera di commercio e possono richiedere la collaborazione e l'assistenza di dirigenti o funzionari della Camera di commercio.
5. Per la validità delle deliberazioni assunte dagli organi della Camera non è strettamente necessaria a presenza di uno o più Revisori dell'Ente.
6. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 28 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge. In particolare:
   a) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;
   b) esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, nonché sugli schemi di delibere di Giunta concernenti la contrazione di mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
   c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
   d) svolge i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria. In particolare, il Collegio riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 29 - Indirizzo politico - amministrativo e gestione

1. L'azione della Camera di commercio si basa sul principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, da un lato, e compiti di attuazione e gestione dell'azione amministrativa dall'altro.
2. Gli organi di governo – Consiglio e Giunta – esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Al Segretario Generale e ai Dirigenti spetta, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli atti di organizzazione e di gestione del personale sono assunti dal Segretario Generale e dai Dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
4. Gli uffici e i servizi della Camera di commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, approvato alla Giunta, in base a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, flessibilità della struttura ed economicità di gestione e in base ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 30 – Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 20 della L. 580/1993.
2. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice della Camera di commercio, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. Il Segretario Generale coordina l'attività dei dirigenti e dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.
3. Il Segretario Generale svolge in particolare le seguenti funzioni:
   a) assiste alle sedute di Consiglio e di Giunta e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
   b) può formulare proposte ed esprimere pareri agli organi della Camera di commercio per la definizione dei programmi e delle direttive, nonché per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   c) persegue gli obiettivi assegnatigli dalla Giunta e in generale cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo adottando i relativi atti

amministrativi occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone per l'approvazione della Giunta il budget direzionale e i relativi aggiornamenti su proposta dei responsabili delle Aree organizzative e attribuisce ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste, assegna loro gli obiettivi, verificando il raggiungimento dei risultati; dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;
e) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
f) sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione adottando i provvedimenti e svolgendo i compiti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
h) segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime proposte alla Giunta ai fini delle decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni; se delegato dal Presidente, il Segretario Generale rappresenta la Camera di commercio in giudizio con relativo potere di conciliare e transigere e conferisce la procura ai difensori;
i) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti camerali;
j) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza che non siano di competenza del Consiglio o della Giunta.

4. Il Segretario Generale per quanto di competenza è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Vice Segretario Generale Vicario, nominato dalla Giunta su proposta del Segretario Generale stesso.
6. La Giunta può proporre la revoca del Segretario Generale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal contratto di lavoro.

CAPO III - LA STRUTTURA

Articolo 31 – Dirigenti: competenze e funzioni

1. I dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti compresi i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite;
b) gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa, nelle materie di competenza;
c) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
d) svolgono gli altri compiti a essi delegati dal Segretario Generale;
e) nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi.

3. I dirigenti, per quanto di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 32 - Assetto organizzativo

1. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura.
2. La struttura organizzativa, articolata in aree, servizi e uffici, opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
3. L'assetto organizzativo garantisce, in ciascuna delle tre sedi, un presidio completo dei servizi in termini di contingente numerico di dipendenti e di presenza di un dirigente.

Articolo 33 - Personale

1. Al personale della Camera di commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza. L'Ente, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti l'ordinamento del personale
2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
3. La Camera di commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

Articolo 34 - Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

1. Presso la Camera di commercio è istituito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV).
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dalla Giunta camerale per un periodo di tre anni. I componenti sono rinnovabili per una sola volta.

3. L'Organismo Indipendente di Valutazione può essere un organo monocratico ovvero un organo collegiale composto da tre componenti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. L'OIV esercita le proprie funzioni in piena autonomia, riferendo in proposito direttamente alla Giunta.
4. L'OIV esercita un'attività di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
5. L'OIV propone alla Giunta la valutazione del Segretario Generale.
6. L'OIV è supportato, nello svolgimento delle proprie attività, da una struttura tecnica permanente di cui fa parte, di diritto, il Segretario Generale.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 35 - Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di commercio è improntata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai principi di verità, trasparenza, prudenza, chiarezza, universalità e continuità. Essa è disciplinata dal regolamento previsto dalla L. 580/93.
2. La gestione finanziaria e patrimoniale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Consiglio, entro il 30 novembre, approva il preventivo economico, predisposto dalla Giunta, per l'anno successivo.
4. Entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, approva il Budget Direzionale e lo assegna al Segretario Generale.
5. Il Consiglio, entro il 31 luglio, approva l'aggiornamento del preventivo economico su proposta della Giunta.
6. La Giunta approva l'aggiornamento del Budget Direzionale in caso di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente.
7. Il Consiglio approva, su proposta della Giunta, il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 36 - Disposizioni sul patrimonio dell'Ente

1. Costituiscono patrimonio dell'Ente camerale:
   a) gli immobili;
   b) i beni mobili d'uso corrente (mobili e arredo, attrezzature di vario genere, auto di servizio di proprietà);
   c) opere d'arte di particolare pregio storico, artistico e culturale (quadri, sculture, strumenti musicali, archivi storici, altre opere d'arte in proprietà);
   d) immobilizzazioni immateriali,
   e) immobilizzazioni finanziarie, con particolare riferimento alle partecipazioni in società partecipate.

2. Ognuna delle tre sedi incorpora beni patrimoniali riconducibili a tali tipologie, espressione della propria storia e identità territoriale.
3. A garanzia di salvaguardia dei patrimoni suddetti, gli eventuali atti che dispongano sulla alienazione o sullo spostamento anche di singoli cespiti sono approvati con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti del Consiglio o, nel caso della Giunta, con i 3/4 dei componenti della medesima e l'unanimità dei suoi componenti rappresentanti del territorio interessato.

TITOLO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE

Articolo 37 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
2. La Camera di commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza, ciò anche attraverso l'utilizzo delle aziende e delle strutture del sistema camerale o da esso partecipate.
3. La Camera di commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero per l'esercizio delle altre funzioni previste dall'ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.
4. La Camera di commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che rappresenta gli interessi generali del sistema camerale italiano, e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia, che assicura il coordinamento delle Camere lombarde e ne cura i rapporti con la Regione. La Camera di commercio può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio, anche congiunto con altri enti camerali lombardi, di propri compiti e funzioni.

Articolo 38 - Partecipazione a società, consorzi e altri organismi

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di commercio promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi, a fondazioni e a società nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. La Camera di commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
3. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di commercio presso enti, società o altri organismi, tengono informata la Giunta relazionando periodicamente sulla gestione e sui progetti di sviluppo.
4. È esclusa la partecipazione della Camera di commercio a consorzi e organismi associativi i cui statuti prevedano automatismi di effetti giuridici o attribuiscano agli organi di amministrazione poteri di stabilire oneri a carico dei consorziati o degli associati.

Articolo 39 - Istituti di partecipazione

1. La Camera di commercio promuove e partecipa alla definizione e alla realizzazione delle politiche di sviluppo territoriali attivando le necessarie forme di cooperazione attiva con tutti i soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati.
2. La Camera di commercio, al fine di promuovere lo sviluppo economico della circoscrizione territoriale di riferimento, promuove e partecipa ad accordi di programma, a patti territoriali, a contratti d'area e ad altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di realizzare opere e interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali e amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale, ispira la propria attività alla gestione sinergica e integrata delle competenze amministrative con le altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, promuovendo e partecipando, a tale scopo, ad apposite conferenze di servizi.
4. La Camera di commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione e altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
5. La Camera di commercio, in tutte le procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali, adotta metodi di consultazione onde favorire l'emergere di soluzioni concordate e non conflittuali.

Articolo 40 - Osservatori

1. La Camera di commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni, promuove la partecipazione delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale.
2. La Camera di commercio istituisce Osservatori su temi di interesse economico della provincia che richiedono una analisi permanente delle situazioni e dei problemi, nonché valutazioni e proposte ai vari livelli istituzionali. Gli Osservatori sono organismi informali con funzioni di monitoraggio e proposta, cui possono partecipare le altre istituzioni interessate, le rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali,

professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.

CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI

Articolo 41 - Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e dell'economia locale e nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 580/1993 e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Aziende Speciali ai sensi della vigente normativa.
2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di commercio, senza fini di lucro, che agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta Camerale e sono dotati di soggettività tributaria e di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
3. La Camera di commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
4. La Giunta camerale delibera l'istituzione delle Aziende Speciali, ne definisce le competenze e ne approva lo Statuto. A tal fine la Giunta opera una valutazione preventiva dell'economicità dell'attività, con particolare riferimento alla previsione dei costi e alla individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie
5. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende Speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività, nel rispetto del principio del soddisfacimento del pubblico interesse. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.
6. Le Aziende Speciali possono essere sciolte con deliberazione della Giunta camerale, previa comunicazione al Consiglio camerale.
7. Gli amministratori e i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.
8. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Articolo 42 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali

1. Il Presidente, La Giunta camerale, il Segretario Generale, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue Aziende Speciali, dispongono le misure necessarie per il raccordo funzionale delle Aziende Speciali con la Camera di commercio e verificano l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale svolta.
2. I progetti e le iniziative attuati dalle Aziende Speciali in ciascun esercizio sono definiti dai Consigli di Amministrazione delle aziende, in sede di approvazione del preventivo economico, in coerenza con il programma delle iniziative fissate annualmente dal Consiglio camerale. L'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi assegnati sono verificati

dal Consiglio camerale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse.

3. I Presidenti delle Aziende Speciali riferiscono periodicamente alla Giunta sull'andamento della gestione.
4. La Giunta camerale vigila sulle scelte organizzative e gestionali adottate dalle Aziende Speciali tramite l'emanazione di specifici atti di indirizzo nonché tramite il controllo preventivo sui regolamenti aziendali in materia di assunzioni, di affidamento di incarichi di collaborazione e professionali e di gestione del personale.

Articolo 43 – Organi e funzionamento delle Aziende Speciali

1. Sono organi delle Aziende Speciali il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Presidente delle Aziende Speciali è il Presidente della Camera di commercio. Qualora questi non intenda svolgere il ruolo, il Presidente dell'Azienda speciale è nominato dalla Giunta camerale all'interno del Consiglio camerale o tra rappresentanti delle categorie economiche del territorio su proposta del Presidente della Camera di commercio. Nell'ambito del Consiglio dell'Azienda, la Giunta camerale nomina, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Azienda è nominato dalla Giunta, è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui almeno uno scelto tra i consiglieri. Possono essere nominati anche esperti esterni di comprovata esperienza nelle materie di attività dell'azienda e assicurando in ogni caso la presenza di entrambi i generi. Il Consiglio di Amministrazione della Azienda dura in carica dall'insediamento sino al termine del mandato del Consiglio camerale, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda. Nel periodo di proroga adottano solo gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda è assicurata una rappresentanza di tutte e tre le espressioni territoriali della circoscrizione e, ove possibile, dei 4 settori economici fondamentali (Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura).
5. In caso di decadenza o revoca, per giustificato motivo, di uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione la Giunta provvede, con medesimo provvedimento, alla sostituzione degli stessi. La Giunta può altresì disporre, laddove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali.
6. Laddove disponga lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ovvero la soppressione di un'Azienda Speciale, la Giunta della Camera di commercio provvede alla nomina rispettivamente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero dei liquidatori.
7. Le Aziende Speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal direttore e dai dirigenti.
8. Il preventivo economico, il relativo aggiornamento e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Consiglio camerale, quali allegati al preventivo economico e al Bilancio d'esercizio della Camera di commercio.

9. Il direttore dell'Azienda Speciale di norma è il Segretario Generale della Camera di commercio o un dirigente dell'Ente individuato dalla Giunta su proposta del Segretario Generale, per assicurare il pieno coordinamento tra l'attività dell'Azienda e quella dell'Ente. La Direzione può anche essere affidata a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.

Articolo 44 - Collegio dei revisori delle Aziende Speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente e un membro supplente sono nominati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione Lombardia.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni dalla data dell'atto di recepimento delle nomine di cui al comma 1 da parte della Giunta camerale.
3. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Articolo 45 - Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:
   a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
   b) contributo annuale stanziato dalla Camera di commercio in sede di approvazione del preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
   c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
   d) altre eventuali entrate.
2. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
3. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta Camerale o dalla maggioranza dei consiglieri.

Articolo 47 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993 n. 580 e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Lo Statuto e i Regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di commercio. Copia dello Statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi i regolamenti già vigenti presso la Camera di commercio ove insiste la sede legale.
4. Il presente statuto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale online.

Allegato A) Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia

Logo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia

Emblema della sede di Cremona

Emblema della sede di Mantova

Emblema della sede di Pavia

Commissario ad Acta
della costituenda Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia

Allegato A) Determinazione C.a.A. n. 1 del 01/03/2018

Composizione del Consiglio

Il Consiglio della costituenda "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia" è composto da 33 (trentatre) membri, dei quali 30 (trenta) consiglieri in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	SEGGI
Agricoltura	**3**
Artigianato	**5**
Industria	**6**
Commercio	**6**
Cooperative	**1**
Turismo	**2**
Trasporti e spedizioni	**1**
Credito e Assicurazioni	**1**
Servizi alle imprese	**4**
Altri settori	**1**
TOTALE SEGGI SETTORI ECONOMICI	**30**
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	**1**
Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	**1**
Liberi professionisti	**1**
TOTALE SEGGI	**33**

Del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, dei liberi professionisti.